



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DETERMINAZIONE N. 344

DEL 21.05.2018

Segreteria Generale

Struttura proponente:

OGGETTO: adempimenti ex regolamento (UE) 2016/679. Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40. Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

Con impegno contabile

Senza impegno contabile

L'estensore

**Il Responsabile
del procedimento**
Dott. Massimo Messale

**Il Dirigente
della struttura proponente**

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione: _____

Protocollo N° _____

ANNO FINANZ.	CAPITOLO	C/R/P	IMPEGNO			STANZIAMENTO BILANCIO	DISPONIBILITÀ RESIDUA	IL DIRIGENTE
			NUMERO	DATA	IMPORTO			

Data registrazione impegno di spesa _____

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.

**Il Dirigente della struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria**

Il Segretario generale

- VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;
- VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Felci è stata designata allo svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato Regolamento, che, nell'ambito del CAPO IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento), Sezione 4 (Responsabile della protezione dei dati), disciplina la figura del Responsabile della protezione dei dati, per il seguito RPD;
- VISTI in particolare, del Regolamento:
- l'articolo 37, a norma del quale:
- “*Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ognqualvolta:*
 - a) *il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;”* (paragrafo 1., lettera a));
 - *“Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.”* (paragrafo 5.);

- “*Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.*” (paragrafo 6.);
- l’articolo 38, ai sensi del quale:
 - “*Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.*” (paragrafo 1.);
 - “*Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.*” (paragrafo 2.);
 - “*Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.*” (paragrafo 3.);
 - “*Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.*” (paragrafo 4.);
 - “*Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.*” (paragrafo 5.);
 - “*Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.*” (paragrafo 6.);
- l’articolo 39, paragrafo 1., a termini del quale il RPD “... è incaricato almeno dei seguenti compiti:
 - a) *informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
 - b) *sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla*

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglierne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40, con la quale, tra l’altro, è stato formulato al Segretario generale l’atto di indirizzo per l’individuazione del RPD tra i dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale:

- in funzione delle qualità professionali e, in particolare, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali nonché della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39 del Regolamento;
- preferibilmente attraverso un avviso interno rivolto a tutti i dipendenti appartenenti alla categoria D;

VISTO l’avviso di ricerca di professionalità interna per il conferimento dell’incarico di RPD, di cui alla nota prot. RI 1494 del 14 maggio 2018, pubblicato in pari data, nel quale viene tra l’altro precisato che “.. *lo svolgimento delle attività di RPD rientra nei compiti e nei doveri d’ufficio del funzionario incaricato e non comporta ulteriori oneri a carico dell’amministrazione...*” e che, nel caso in cui detta ricerca “...dovesse avere esito negativo, l’amministrazione si riserva di procedere all’individuazione dell’unità di personale in possesso dei requisiti e delle competenze richieste per il conferimento dell’incarico.”;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine previsto dall’avviso di cui sopra per la presentazione delle candidature, non è pervenuta alcuna domanda;

RITENUTO di dover comunque procedere alla nomina del RPD stante la previsione in materia, cogente e immediatamente applicabile, del Regolamento;

RITENUTO al riguardo, che la Sig. Maria Grazia Tosiani, dipendente di ruolo del Consiglio regionale, appartenente alla categoria D e attualmente in servizio presso l’Ufficio Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali, in considerazione della competenza ed esperienza professionale maturate in materia di protezione dei dati personali nonché della conoscenza della normativa

e delle prassi relative alla stessa, possegga i requisiti per un idoneo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie del ruolo di RPD, secondo quanto previsto dalla richiamata normativa;

SENTITA la Sig. Maria Grazia Tosiani, che ha manifestato la sua disponibilità;

RITENUTO pertanto di nominare RPD del Consiglio regionale la Sig. Maria Grazia Tosiani, stabilendo, in questa prima fase di applicazione del Regolamento, la durata dell’incarico fino al 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità di rinnovo dello stesso;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1. di nominare RPD del Consiglio regionale la Sig. Maria Grazia Tosiani, dipendente di ruolo dello stesso, appartenente alla categoria D e attualmente in servizio presso l’Ufficio Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali;
2. di stabilire, in questa prima fase di applicazione del Regolamento, la durata dell’incarico della Sig. Maria Grazia Tosiani fino al 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità di rinnovo dello stesso;
3. di dare atto che la Sig. Maria Grazia Tosiani non versa in situazioni di conflitto di interessi con riguardo ai compiti di RPD, non avendo, in particolare, competenza specifica nella definizione delle finalità o modalità del trattamento dei dati personali;
4. di dare atto che la nomina a RPD comporta lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalle richiamate disposizioni del Regolamento e, segnatamente, dall’articolo 39, da svolgersi nei termini e con le modalità di cui all’articolo 38 dello stesso;
5. di disporre che al RPD compete, inoltre, di:
 - rapportarsi con la competente struttura organizzativa per la programmazione e la definizione dei percorsi formativi del personale del Consiglio regionale in materia di tutela della *privacy*;
 - promuovere l’aggiornamento e l’implementazione del registro delle attività di trattamento dei dati personali e del registro delle notifiche delle violazioni dei dati personali (c.d. *databreach*), di cui rispettivamente all’articolo 30, paragrafo 1. e all’articolo 33, paragrafo 5. del Regolamento nonché di indicare soluzioni per una corretta e funzionale tenuta degli stessi registri;
 - svolgere verifiche (AUDIT), a campione, per verificare il rispetto degli adempimenti *privacy*;
 - ogni altro eventuale e ulteriore compito e attività stabiliti con successivi atti;
6. di stabilire che l’efficacia della nomina di cui al punto 1. decorre dalla data di comunicazione all’interessata del presente provvedimento;
7. di demandare all’Ufficio Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali l’attivazione delle procedure necessarie per la pubblicazione dei dati di contatto del RPD, anche ai fini della relativa comunicazione all’autorità di controllo;

8. di dare atto che l'incarico di RDP non comporta ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento nella pertinente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio regionale;
10. di trasmettere il presente provvedimento ai direttori dei servizi, ai dirigenti e ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati e, tra questi, per gli adempimenti di competenza, ai responsabili dell'Ufficio Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali e della Funzione direzionale di staff Gestione giuridica del personale.

Il Segretario generale vicario
Dott.ssa Cinzia Felci